

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., depositato in data 3/6/2021, chiedeva l'annullamento o comunque la revoca, previa declaratoria di illegittimità, del decreto prefettizio Prot. n. K10.C/496210/AreaIV[^]bis/CITT, notificatogli in data 4/5/2021, nonché, in ogni caso, l'accertamento dello *status* di cittadino italiano per matrimonio con cittadina italiana ex art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.

In fatto il ricorrente esponeva:

- di essere regolarmente presente sul territorio nazionale giusta Carta di soggiorno a tempo indeterminato n. A324031 (cfr. allegato doc. 5)¹;
- di avere contratto matrimonio civile in data 3/11/2007 con _____, cittadina italiana (cfr. allegato doc. 4);
- di essere padre di prole minorenni avendo avuto dalla moglie _____ il figlio _____, nato il 10/1/2007, convivente con la coppia (cfr. allegato doc. 4);
- di risiedere, unitamente al proprio nucleo familiare, in Rudiano (BS) presso un'abitazione di proprietà acquistata il 31/10/2006 (cfr. allegato doc. 5);
- di avere sempre svolto in modo continuativo regolare attività lavorativa (cfr. allegato doc. 6) e di ricoprire la carica di amministratore unico di due società di capitali (cfr. allegato doc. 6 *bis*) così da essere in grado di provvedere ai bisogni propri e della propria famiglia;
- di non avere riportato precedenti condanne penali (cfr. allegati doc. 8 e 9).

Ancorché regolarmente evocati in giudizio né la Prefettura di Brescia, né il Ministero dell'Interno si sono costituiti, di talché si impone nei loro confronti la declaratoria di contumacia.

Acquisita la documentazione offerta in produzione dal ricorrente in corso di giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza svoltasi in data 28/2/2022.

PREMESSO

che l'articolo 5 della legge n. 91/1992 nella formulazione attualmente in vigore ed in vigore al momento del deposito del presente ricorso recita: *“1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1,*

¹ La titolarità del permesso di soggiorno, non prodotto in allegato al ricorso, si desume dall'atto di compravendita n. 71782 di Rep., n. 19577 di Racc., a firma Notaio dott. Santarpia, e, comunque, non è stata oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.

non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”;

che l'articolo 6 testualmente prevede: *“1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.*

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo”;

che il successivo articolo 9.1 dispone: *“1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.*

Tutto ciò premesso, il Tribunale adito

OSSERVA

che costituisce circostanza pacifica e non contestata (oltre ad essere stata documentata in giudizio) la sussistenza del vincolo matrimoniale dal 3/11/2007 con una cittadina italiana, nonché la titolarità da parte del ricorrente dei requisiti di cui agli articoli 5 e 9.1 sopracitati;

che nelle conclusioni del ricorso, ribadite in sede di note di trattazione scritta del 17/1/2022, sono state invero formulate due domande alternative in via principale e, precisamente, una prima relativa alla declaratoria di illegittimità del diniego della Prefettura di Brescia ed una seconda afferente all'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la cittadinanza italiana;

che, quanto alla prima domanda, questo Giudice è pacificamente carente di giurisdizione;

che, cionondimeno, la formulazione delle due domande in via alternativa non preclude al Tribunale di pronunciarsi nel merito della richiesta di accertamento dello *status* formulata dal ricorrente. Al riguardo, è opportuno ricordare che la disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, l'espletamento dell'*iter* amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale e, peraltro, l'art. 19 *bis* d.lgs. n. 150/2011, nel disciplinare il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al Giudice ordinario, utilizza il concetto di "*accertamento dello stato di cittadinanza*" e non di impugnazione o opposizione (cfr. nello stesso senso Trib. Roma ord. 18/4/2018; Trib. Roma ord. 19/2/2018; Trib. Roma sent. 18/9/2017; Trib. Roma sent. 6/4/2017; Trib. Roma sent. 22/3/2017; nonché Trib. di Brescia sent. 10/11/2018);

che, come sottolineato ancora di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 14/1/2022, n. 1053), il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo soltanto in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto *ex art. 6, comma 1, lett. c)*, della L. 91/92. Tuttavia tale situazione non ricorre nel caso di specie in quanto, come emerge dal testo del provvedimento di diniego, il rigetto della domanda di cittadinanza è stato disposto, ai sensi dell'*art. 6, comma 1, lett. b)*, della L. 91/92 (norma espressamente richiamata), in virtù della sola iscrizione di due notizie di reato a carico del ricorrente;

che, trattandosi quindi di un "*provvedimento di rigetto dell'istanza giustificato dalla mancanza dei requisiti oggettivi prescritti dalle predette disposizioni*" (cfr. Cass. Civ. SS.UU. cit.), sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario al quale è demandato lo scrutinio in ordine alla effettiva carenza dei requisiti di legge per l'ottenimento della cittadinanza;

che, come ribadito ancora di recente da questo stesso Tribunale (Trib. Brescia, sent. 10/11/2018, n. 3039), in relazione ai procedimenti di accertamento dello *status* di cittadinanza la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'Interno che, pertanto, è stato correttamente evocato in giudizio

unitamente alla Prefettura di Brescia, ancorché entrambi non risultino costituiti in causa.

Ebbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha documentato, mediante la produzione dei decreti di archiviazione emessi rispettivamente in data 4/11/2019 (procedimento n. 2379/2013 R.G.N.R. – Mod. 21 *bis*) e in data 11/12/2006 (procedimento n. 16645/2006 R.G.N.R. – Mod. 21), nonché attraverso l'allegazione della certificazione ex art. 335 c.p.p. datata 8/5/2021 (cfr. allegati doc. 8 e 9) e del certificato del casellario giudiziale aggiornato al 8/2/2022, l'assenza di precedenti penali a suo carico.

Al riguardo, del tutto fuorviante appare il richiamo, contenuto nel decreto di rigetto, al precedente giurisprudenziale del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I *ter*, 21/6/2019, n. 8151, in quanto il principio di diritto ivi affermato, oltre a non essere conforme all'orientamento maggioritario di cui si dà conto in sede di ricorso, si riferisce alla diversa ipotesi di acquisto della cittadinanza per "naturalizzazione" disciplinato dall'art. 9, comma 1, lett. f), L. 91/92.

Nell'ambito di tale procedura, diversamente da quanto avviene nella fattispecie in esame, l'amministrazione procedente esercita un ampio potere discrezionale, in quanto tale passibile di essere sottoposto ad un mero "*sindacato estrinseco e formale*" da parte del Giudice amministrativo. Al contrario, il richiamo all'art. 6, comma 1, lett. b), L. 91/92, oltre a radicare la giurisdizione del Giudice ordinario, consente a quest'ultimo di sindacare anche il merito dell'azione amministrativa verificando la sussistenza dei presupposti di legge a sostegno del diniego.

Nel caso di specie, non solo il ricorrente presenta tutti i requisiti per così dire "in positivo" previsti dall'art. 5, L. 91/92, ma non ricade in nessuna delle situazioni ostative descritte dal successivo art. 6 della medesima legge, in quanto non ha riportato alcuna "*condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione*".

Riguardo alla nozione di condanna sottesa alla norma, questo Tribunale ha già avuto occasione di pronunciarsi (cfr. Trib. Brescia, ord. 31/01/2020, n. 230) ricomprendendovi anche la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, ma è naturalmente da escludersi che in essa possa farsi rientrare la mera iscrizione nel registro delle notizie di reato, soprattutto se, come nella fattispecie che ci occupa, oggetto di successiva archiviazione.

In conclusione: a) dal certificato ex art. 335 c.p.p. versato in atti non emerge alcuna pendenza; b) il ricorrente risulta destinatario di due provvedimenti di archiviazione assunti rispettivamente dal GIP di Brescia e dal GdP della medesima città, su richiesta del Pubblico Ministero, in data 11/12/2006 e 4/11/2019 (ossia anteriormente all'adozione del provvedimento di rigetto adottato dalla Prefettura il 16/4/2021) per i reati per i quali era stato denunciato e che erano stati richiamati nel provvedimento prefettizio; c) non risultano dal certificato del casellario altre condanne passate in giudicato, né sono emersi ulteriori elementi ostativi all'acquisto della cittadinanza; circostanza non contestata dalla

controparte che, come detto, non ha inteso costituirsi in giudizio.

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere pertanto accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite, stante la particolarità della vicenda (duplice iscrizione di notizia di reato per delitto astrattamente ostativo e indirizzo giurisprudenziale non consolidato), possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni ulteriore domanda respinta o assorbita, accoglie il ricorso proposto da (CF:

), nato a RRIKAJ in ALBANIA il 7/2/1979 nei confronti della Prefettura di Brescia e del Ministero dell'Interno;

dichiara

che (CF:), nato a RRIKAJ in ALBANIA il 7/2/1979, è **cittadino italiano** avendo acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio e, per l'effetto,

ordina

al Ministero dell'Interno e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente.

Spese compensate.

Si comunichi.

Brescia, 14 aprile 2022.

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi

Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Andrea Marchesi, magistrato in tirocinio mirato.